DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0001129	**05/06/2026**

OGGETTO: A.G.R.U. - Adozione Regolamento per l'attribuzione dei Differenziali Economici di Professionalità al personale del Comparto (art. 19 CCNL Personale del Comparto Sanità – triennio 2019-2021). Indizione ed approvazione avviso di selezione interna "per la progressione economica all'interno delle aree finalizzata all'attribuzione dei Differenziali Economici di Professionalità, anno 2025, al personale "non dirigente" dipendente a tempo indeterminato ASL BA".

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20260001327 DEL 28/05/2026
COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 6 (sei) PAGINE
DI 2 (due) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 16 (sedici) PAGINE
DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE
DI 0 (zero) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

Parere della Direttrice Amministrativa	Parere della Direttrice Sanitaria
Firmato Digitalmente il 03/06/2026 12:49 Rachele POPOLIZIO	*Firmato Digitalmente il 03/06/2026 12:53* Rosella SQUICCIARINI

Il Segretario	Il Direttore Generale
Firmato Digitalmente il 05/06/2026 12:07 Raffaele IORIO	*Firmato Digitalmente il 05/06/2026 12:06* Luigi FRUSCIO

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **05/06/2026**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione
Firmato Digitalmente il 05/06/2026 12:09
Domenico ROVETO

L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO	**A.G.R.U. - *Adozione Regolamento per l'attribuzione dei Differenziali Economici di Professionalità al personale del Comparto (art. 19 CCNL Personale del Comparto Sanità – triennio 2019-2021).*** ***Indizione ed approvazione avviso di selezione interna "per la progressione economica all'interno delle aree finalizzata all'attribuzione dei Differenziali Economici di Professionalità, anno 2025, al personale "non dirigente" dipendente a tempo indeterminato ASL BA"***

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la deliberazione del Direttore 329 del 17/02/2025, con l'assistenza del Segretario, sulla base dell'istruttoria della competente U.O.S. "Trattamento Giuridico, Economico e Previdenziale" e della proposta formulata dal Direttore Area Gestione Risorse Umane, che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legittimità, considera e determina quanto segue:

Visti

- l'art. 52, comma 1-bis, del d.lgs 165/2001, a mente del quale *"…[omissis]… Le progressioni all'interno della stessa area avvengono con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva, in funzione delle capacità culturali e professionali e dell'esperienza maturata e secondo principi di selettività, in funzione della qualità dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito…[omissis]…";*

- il d.lgs 150/2009 recante "*Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni"* e, in particolare, l'art. 23 del citato decreto, così come modificato dal d.lgs n. 74/2017, a mente del quale "*Le amministrazioni pubbliche riconoscono selettivamente le progressioni economiche di cui all'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili. Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione"*;

- gli artt. 19 *"Progressione economica all'interno delle aree"* e 102 *"Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali"* del CCNL relativo al Personale del Comparto Sanità del 02/11/2022, triennio 2019-2021;

- il chiarimento interpretativo dell'ARAN "CSAN137a" in ordine al calcolo e verifica del requisito di ammissione di cui all'art. 19, c. 4, lett. a) CCNL Personale del Comparto del 02.11.2022;

- il parere dell'ARAN n. 0012539/2025 in materia di corretta valorizzazione dell'esperienza professionale per i dipendenti inquadrati nella categoria Ds;

- la deliberazione del Direttore Generale n. 1526 del 29/07/2025, avente ad oggetto *"…Costituzione provvisoria dei Fondi per il trattamento accessorio del personale non dirigente anno 2025 (artt. 102 e 103 CCNL 2019-2021)";*

- la deliberazione del Direttore Generale n. 1059 del 22/05/2026, avente ad oggetto *"…Determinazione a consuntivo dei Fondi per il trattamento accessorio del personale non dirigente anno 2025 (artt. 102 e 103 CCNL 2019-2021)…"*

- l'interpretazione del Mef-Rgs, resa in sede di circolare sul conto annuale del personale, che precisa che la selettività è assicurata attraverso una percentuale di attribuzione delle progressioni economiche orizzontali non superiore al 50%;

- il vigente Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance individuale di cui alla ddg n. 179/2024 dell'ASL BA, con cui è stata disposta, tra l'altro, a decorrere dall'anno 2023, per i dipendenti di categoria B l'applicazione della medesima scheda di valutazione dei dipendenti di categoria A (in 25esimi, anziché 40esimi), atteso che le predette categorie, alla stregua del vigente CCNL relativo al personale di comparto del 02.11.2022, appartengono all'Area del Personale di Supporto;

Premesso che:
- in sede di delegazione trattante del 10/12/2025, si procedeva all'approvazione del Regolamento *"per l'attribuzione dei Differenziali Economici di Professionalità, anno 2025, al personale del Comparto (art. 19 Comparto Sanità – triennio 2019-2021)"*, così come modificato giusta nota prot. n. 30959/2026 inviata alle OO.SS. del comparto, che con il presente provvedimento si adotta (all. A);
- con nota prot. 95070/2025 del 11/12/2025, si procedeva a trasmettere al Collegio Sindacale la Deliberazione del Direttore Generale n. 1526 del 29/07/2025, avente ad oggetto *"…Costituzione provvisoria dei Fondi per il trattamento accessorio del personale non dirigente anno 2025 (artt. 102 e 103 CCNL 2019-2021)"*, unitamente all'Ipotesi di Contrattazione Decentrata Integrativa, alla relazione illustrativa e relazione tecnico-finanziaria, ai fini dell'acquisizione del parere ex art. 40-bis del d.lgs 165/2001;
- il Collegio Sindacale, con verbale n. 3 del 16/12/2025 (acquisito al protocollo aziendale al n. 96444/2025 del 17/12/2025), all'esito delle verifiche di competenza sull'ipotesi di contrattazione integrativa, esprimeva parere favorevole in ordine alla certificazione di compatibilità economico-finanziaria ai sensi dell'art. 40-bis del d.lgs. 165/2001 e s.m.i.;
- successivamente, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 40-bis, comma 5, d.lgs 165/2001, si procedeva alla trasmissione all'ARAN del CCDI definitivo, unitamente alla relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa, giusta ricevuta di acquisizione ID n. 5319611;

Considerato che, al fine di garantire in favore del personale del comparto, in possesso dei requisiti prescritti dalle disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari, l'attribuzione dei D.E.P., quale strumento di leva retributiva, si indice apposito avviso di selezione interna *"per la progressione economica all'interno delle aree finalizzata all'attribuzione dei Differenziali Economici di Professionalità, anno 2025, al personale "non dirigente" dipendente a tempo*

indeterminato ASL BA" e, contestualmente, si approva il relativo avviso di selezione interna, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (all. B);

Precisato che le risorse necessarie a finanziare l'attribuzione dei Differenziali Economici di Professionalità (D.E.P.) trovano copertura nel fondo ex art. 102, rubricato *"Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità"* del CCNL relativo al Personale del Comparto Sanità del 02.11.2022, triennio 2019-2021, così come costituito giusta d.d.g. n. 1526/2025, la cui utilizzazione è stata definita e concordata in sede di delegazione trattante in data 10/12/2025, nonché certificata dal Collegio Sindacale con il citato verbale n. 3 del 16/12/2025;

Ritenuto, alla stregua di quanto sopra:

a) di adottare il Regolamento *"per l'attribuzione dei Differenziali Economici di Professionalità, anno 2025, al personale del Comparto (art. 19 Comparto Sanità – triennio 2019-2021)"*, così come modificato giusta nota prot. n. 30959/2026 inviata alle OO.SS. del comparto, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (All. A);
b) di indire ed approvare l'avviso di selezione interna per l'attribuzione dei Differenziali Economici di Professionalità, anno 2025, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (All. B);

Assunto il parere favorevole della Direttrice Amministrativa e della Direttrice Sanitaria;

D E L I B E R A

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate e confermate:

- **di adottare** il Regolamento *"per l'attribuzione dei Differenziali Economici di Professionalità, anno 2025, al personale del Comparto (art. 19 Comparto Sanità – triennio 2019-2021)"*, così come modificato giusta nota prot. n. 30959/2026 inviata alle OO.SS. del comparto, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (All. A);

- **di stabilire** che il citato regolamento aziendale disciplina l'attribuzione dei Differenziali Economici di Professionalità (D.E.P.), anno 2025;

- **di indire,** in applicazione del citato C.C.N.L e Regolamento aziendale, l'avviso di "*selezione interna per la progressione economica all'interno delle aree finalizzata all'attribuzione dei Differenziali Economici di Professionalità, anno 2025, al personale "non dirigente" dipendente a tempo indeterminato ASL BA"* e, contestualmente, di **approvare** integralmente il relativo avviso di selezione interna, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (All. B)*;*

- **di pubblicare** il predetto avviso nella sezione del sito internet aziendale *"Amministrazione Trasparente – Avvisi e Concorsi"* e sul portale aziendale del dipendente ASL BA;

- **di stabilire e precisare** che le domande di partecipazione alla procedura di selezione interna per l'attribuzione dei D.E.P., anno 2025, potranno essere presentate a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito internet aziendale *"Amministrazione Trasparente – Avvisi e Concorsi"* e sul portale del dipendente ASL BA, secondo le modalità e termini indicati nell'avviso medesimo;

- **di trasmettere** il presente provvedimento alle Organizzazioni Sindacali del Comparto Sanità e al Collegio Sindacale;

ALLEGATO B)

ASL Bari PugliaSalute

REGIONE PUGLIA

Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari

AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PER LA PROGRESSIONE ECONOMICA ALL'INTERNO DELLE AREE, FINALIZZATA ALL'ATTRIBUZIONE DEI DIFFERENZIALI ECONOMICI DI PROFESSIONALITA', ANNO 2025, AL PERSONALE "NON DIRIGENTE" DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO ASL BA.

1. Requisiti di accesso

I requisiti di accesso alla selezione per l'attribuzione dei Differenziali Economici di Professionalità (DEP) sono i seguenti:

a) essere in servizio presso ASL BA in qualità di dipendente del comparto (non dirigente), anche se temporaneamente in comando/distacco/assegnazione temporanea presso altra P.A.[1], con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2024 e non cessato il 01/01/2025 ovvero il 1° gennaio dell'anno di riferimento del differenziale;

b) non aver beneficiato di alcuna progressione economica (c.d. fascia) negli ultimi tre anni (esempio: dipendente che ha conseguito la p.e.o. il 01.01.2022 potrà partecipare al d.e.p. 2025; dipendente assunto o che ha conseguito la p.e.o. dal 02.01.2022 in poi, non potrà partecipare al d.e.p. 2025) e, dunque, avere almeno tre anni di permanenza nella stessa fascia di godimento[2]. Avranno valore anche periodi non continuativi;

c) assenza nel biennio precedente rispetto a quello di attribuzione del differenziale (dal 01.01.2023 al 31.12.2024) di provvedimenti disciplinari superiori alla multa. Laddove, alla scadenza della presentazione delle domande, siano in corso procedimenti disciplinari insorti nel biennio indicato, il dipendente viene ammesso alla procedura con riserva e, ove lo stesso rientri in posizione utile nella graduatoria, la liquidazione del differenziale viene sospesa sino alla conclusione del procedimento disciplinare. Se all'esito del procedimento sarà comminata una sanzione superiore alla multa, il dipendente sarà definitivamente escluso dalla procedura, mentre, al contrario, si provvederà alla liquidazione del beneficio in favore del dipendente avente diritto;

d) aver conseguito, secondo il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance vigente *pro-tempore*, una valutazione individuale equivalente almeno al giudizio di "soddisfacente", in ciascuno degli anni del triennio precedente all'attribuzione del DEP[3] (anni 2022-2023-2024).

[1] Non possono invece partecipare alla procedura selettiva i dipendenti di altri Enti in comando e/o distacco in ASL BA

[2] I periodi di lavoro con contratto a tempo determinato già prestati presso la ASL BA, nel medesimo profilo o area di inquadramento, concorrono a determinare l'anzianità lavorativa richiesta per l'accesso alla procedura di selezione per l'attribuzione dei D.E.P. (art. 71, c. 7, CCNL Comparto del 02.11.2022).

[3] Per i dipendenti non valutabili per assenza o mancanza di valutazione si utilizzeranno le ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico; in subordine, varrà il punteggio minimo, quindi pari a soddisfacente.

Tutti i dipendenti, anche coloro che avevano raggiunto la fascia massima nel sistema delle progressioni economiche secondo la previgente disciplina, possono partecipare alla procedura di selezione per l'attribuzione dei DEP, sempre salvi i requisiti di cui sopra.

2. Modalità di presentazione delle domande

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet aziendale "*Amministrazione Trasparente/Bandi e Concorsi"* e sul portale del dipendente aziendale, per trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione.

L'interessato, entro le ore 23.59 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso, potrà presentare la domanda esclusivamente accedendo alla piattaforma informatica raggiungibile dal seguente link https://www.csselezioni.it/asl-bari-dep, a cui dovrà registrarsi compilando i campi obbligatori e seguire la procedura segnalata dalla piattaforma.

Sulla piattaforma saranno rese disponibili per l'interessato le linee guida.

Ulteriori ed eventuali chiarimenti, oltre ad essere pubblicati sul portale del dipendente aziendale, potranno essere richiesti dall'interessato, esclusivamente a mezzo posta elettronica ordinaria (mail), al seguente indirizzo aziendale: benefici.contrattuali2025@asl.bari.it

L'attribuzione dei D.E.P. avviene esclusivamente sulla base della presente procedura selettiva e si basa sull'istanza dell'interessato.

La mancata presentazione della domanda nei predetti termini e secondo le modalità sopraindicate costituisce motivo insanabile di esclusione.

3. Criteri di Valutazione

I criteri utilizzati per la valutazione delle istanze con un punteggio massimo attribuibile di punti 100/100, sono i seguenti:

a) Performance individuale (anni 2024-2023-2022) - Max. 40 punti.

Il punteggio sarà attribuito in base alla media delle ultime tre valutazioni individuali conseguite o, comunque, le ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio o altra ragione in relazione ad una delle annualità.
In assenza di tre valutazioni disponibili, sarà applicato convenzionalmente il punteggio corrispondente al giudizio di soddisfacente.
Per le valutazioni ottenute il dipendente dovrà obbligatoriamente indicare il punteggio conseguito compilando tutti i campi (ad es. 30/40; 50/60; 100/100); poi, per le ipotesi di valutazione conseguita presso altra P.A., d'ufficio si opererà la riconversione del punteggio al Sistema di Misurazione e Valutazione della performance dell'ASL Ba vigente *pro-tempore*[4]. La valutazione conseguita presso altra P.A. dovrà essere dimostrata mediante l'allegazione della relativa scheda in sede di presentazione dell'istanza. In mancanza, sarà applicato convenzionalmente il punteggio corrispondente al giudizio di soddisfacente.

Nelle ipotesi di più valutazioni conseguite nel medesimo anno il punteggio sarà calcolato sulla base della media aritmetica[5] e il dipendente dovrà inserire le varie valutazioni dell'anno.

4 Esempio: a) la valutazione di 75/100 di un dipendente (ex cat. Bs, C, D), conseguita presso altro ente, corrisponderà a 30/40 sulla base del SMVP ASL BA vigente pro-tempore; b) la valutazione di 60/100 di un dipendente (ex cat. A e B), conseguita presso altro ente, corrisponderà a 15/25 sulla base del SMVP ASL BA vigente pro-tempore.

5 Esempio di dipendente con doppia valutazione (periodo 01/01/2024-30/04/2024: valutazione 36/40; periodo 01/05/2024-31/12/2024: valutazione 40/40, media pari a 38)

Ai fini del punteggio si applicherà lo schema di seguito indicato:

Per il personale inquadrato in profili professionali ex cat. Bs, C, D, Ds

Punteggio media valutazione	Punti
Da 20 a 23,99	8
Da 24 a 27,99	15
Da 28 a 31,99	25
Da 32 a 35,99	33
Da 36 a 40	40

Per il personale inquadrato in profili professionali ex cat. A e B[6]

Punteggio media valutazione	Punti
Da 13 a 15,99	10
Da 16 a 20,99	20
Da 21 a 23,99	30
Da 24 a 25	40

Al fine di facilitare e semplificare la compilazione della domanda, si è provveduto a precaricare sulla piattaforma informatica i dati e le informazioni già in possesso e conservate agli atti d'ufficio relativi alla valutazione della performance individuale conseguita in ASL BA, non modificabili dal candidato.

E' fatta salva la possibilità per il candidato di richiedere la modifica dei predetti dati/informazioni esclusivamente a mezzo mail da inviare al seguente indirizzo: benefici.contrattuali2025@asl.bari.it, allegando obbligatoriamente il documento/atto (scheda di valutazione, provvedimenti giudiziari etc..) comprovante le proprie ragioni, pena l'inammissibilità ed infondatezza della richiesta. Nelle ipotesi di inammissibilità/infondatezza saranno confermati e, pertanto, ritenuti validi i dati precaricati dall'Amministrazione.

Resta inteso che il candidato per cui non risultino precaricati dati/informazioni ha l'obbligo di compilare la apposita sezione della domanda inserendo la valutazione della performance individuale richiesta, pena l'applicazione del punteggio corrispondente al giudizio "soddisfacente"[7].

Pertanto, si ribadisce che ogni candidato, nel rispetto del principio di auto-responsabilità, dovrà porre la massima attenzione in sede di compilazione e trasmissione della domanda, con espresso esonero dell'Amministrazione da qualsivoglia responsabilità e/o conseguenza.

b) Esperienza professionale- Max. 40 punti.

Il punteggio sarà attribuito in base all'esperienza professionale maturata al 31.12.2024.

Per "esperienza professionale" deve intendersi quella maturata, con o senza soluzione di continuità, anche a tempo determinato e a tempo parziale, presso Aziende od Enti del comparto di cui all'art. 1 del CCNL 27.10.2025 nonché presso altre amministrazioni pubbliche di comparti diversi, nel medesimo o corrispondente profilo (ad esempio maturato solo in cat. D nel caso di vincita di concorso e passaggio da C a D).

[6] A decorrere dall'anno 2023, tenuto conto del nuovo sistema di classificazione e delle aree di inquadramento di cui al CCNL del Comparto del 02.11.2022, al personale di categoria B dell'ASL BA si applica la stessa scheda di valutazione del personale di categoria A e, dunque, con giudizio massimo a 25. Pertanto, le valutazioni conseguite negli anni antecedenti il 2023 saranno riproporzionate al nuovo sistema di valutazione (es. la valutazione di 40/40esimi conseguita nell'anno 2022 da un dipendente di cat. B corrisponderà, in base al nuovo sistema di classificazione e valutazione, a 25/25esimi oppure 32/40esimi corrisponderà a 20/25esimi etcc).

[7] 20 punti: per il personale cat. BS, C, D, Ds; 13 punti: per il personale cat. A-B;

La valutazione avviene attribuendo per ogni anno di servizio, a tempo indeterminato e determinato, fino ad un massimo di 40 punti:

DA	A	PUNTEGGIO
0	4	10
5	10	15
11	13	25
14	17	30
18	In poi	40

Per l'attribuzione del punteggio riferito all'esperienza professionale si stabiliscono gli ulteriori seguenti principi:

- i periodi prestati a part-time vengono conteggiati in funzione dell'effettiva prestazione lavorativa proporzionalmente alla percentuale part-time (ad esempio: 2 anni di part-time al 66% valgono come 482 giorni e non come 730 giorni).

Al fine del conteggio saranno considerate assenze dal servizio quelle a titolo di:

- aspettativa non retribuita[8];
- sospensione dal servizio a seguito di provvedimento disciplinare;
- sospensione per inadempimento obbligo vaccinale (D.L. 44/2021);
- applicazione di misure restrittive della libertà personale.

c) ***Capacità culturali e professionali. Max. 20 punti***

Il punteggio sarà attribuito sulla base delle capacità culturali e professionali acquisite attraverso i percorsi formativi, come segue:

TITOLO DI STUDIO	PUNTEGGIO
a) Diploma di laurea magistrale (vecchio e nuovo ordinamento), Diploma di Laurea Specialistica ed equiparati	4 PUNTI
b) Diploma di laurea triennale ed equiparati, ivi compresi il Diploma in professioni sanitarie[9]	3 PUNTI
c) Diploma di scuola media superiore	2 PUNTI
d) Corso di perfezionamento/short master, conseguito presso Università legalmente riconosciute o equiparate con attestato finale di partecipazione	1 PUNTO
e) Master I livello, conseguito presso Università legalmente riconosciute o equiparate con attestato finale di partecipazione[10]	2 PUNTI
f) Master II livello, conseguito presso Università legalmente riconosciute o equiparate con attestato finale di partecipazione	4 PUNTI
g) Dottorato di ricerca e scuola di specializzazione di durata almeno biennale	5 PUNTI
h) Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale post-laurea (es. ingegnere, commercialista, avvocato, etc…)[11]	4 PUNTI

8 Fatta eccezione per il personale in aspettativa ex L. 300/70, la cui assenza è equiparata al servizio, così come stabilito nel regolamento approvato in sede di delegazione trattante in data 10/12/2025.

9 Diploma in professioni sanitarie nel previgente ordinamento equipollenti/equiparati alle lauree in professioni sanitarie nel vigente ordinamento universitario;

10 E' equiparato al Master di I Livello l'Abilitazione alle Funzioni Direttive (A.F.D.) per le professioni tecnico-sanitarie.

11 L'elenco completo delle abilitazioni post-laurea valutabili è presente nel riquadro "L", sezione "Titolo" della piattaforma informatica

L'elenco dei titoli valutabili è esaustivo e non sono valutabili titoli non presenti in elenco.

I punteggi dei titoli di cui alle lett. a), b) e c) non sono tra loro cumulabili, pertanto non verrà attribuito alcun punteggio al titolo di studio inferiore se in possesso di quello superiore, fatta salva la seguente eccezione:

- Cumulabilità dei titoli lett. a) e b) se si tratta di percorsi universitari non correlati/propedeutici tra loro[12]

Resta inteso che è cumulabile il punteggio dei titoli di pari livello se non correlati/propedeutici tra loro[13].

I titoli di cui alle lett. d), e), f), g), h) sono punti aggiuntivi.

I titoli devono essere dichiarati dal candidato anche se costituiscono requisito di accesso al profilo ricoperto.

4. Definizione delle graduatorie di selezione

Per i vari conteggi di cui al presente Regolamento, ogni anno sarà pari convenzionalmente a 365 giorni e ogni mese a 30 giorni.

Al termine della selezione, attribuiti i punteggi spettanti sulla scorta delle dichiarazioni rese dai dipendenti, saranno formulate apposite graduatorie suddivise come da allegato A) del Regolamento, con riserva rispetto agli esiti delle verifiche condotte su quanto dichiarato dai dipendenti utilmente posti in graduatoria, ai sensi del DPR 445/2000.

Nel limite delle risorse disponibili avranno diritto alla progressione coloro che rientreranno nella percentuale massima stabilita dalla legge per ciascuna graduatoria, aventi il punteggio più alto, con arrotondamento all'unità intera per difetto, in modo da non superare la predetta percentuale.

Nel limite delle risorse disponibili verrà determinato il numero di passaggi in base alla percentuale prefissata, non garantendo, quindi, il riconoscimento economico a tutti coloro che sono in graduatoria a parità di punteggio, applicando i criteri di priorità di seguito enunciati.

Non si darà luogo a utilizzazione della graduatoria a seguito di cessazioni dei fruitori in corso d'anno.

Le graduatorie saranno pubblicate con l'indicazione della "matricola" sul portale del dipendente e recheranno dettaglio dei punteggi o di eventuali motivi di esclusione.

Criteri di priorità per la riserva ex art. 19, comma 4, lett. e) CCNL 02.11.2022

Al personale utilmente collocato, rispetto al numero previsto in sede di contrattazione integrativa, è attribuito il DEP con atto del Direttore Generale con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di competenza (01.01.2025).

In base alla graduatoria stilata ai sensi dell'art. 6 del Regolamento, tenuto conto dei principi indicati dalla lettera e), comma 4, dell'art. 19 del CCNL 02/11/2022 e nei limiti di una quota pari al 10% delle risorse complessivamente messe a disposizione dalla contrattazione integrativa, l'Azienda procede prioritariamente ad attribuire il beneficio:

1. Al personale che abbia maturato almeno 10 anni di esperienza professionale nella ex categoria o nella nuova area di inquadramento senza aver mai conseguito progressioni economiche/dep;
2. Al personale che abbia maturato almeno 20 anni di esperienza professionale nella ex categoria o nella nuova area di inquadramento e che, durante tale periodo, abbia conseguito fino a due progressioni economiche/dep.

12 [Es. Laurea Magistrale in Giurisprudenza + Laurea Triennale in Informatica= 7 pt (4+3); al contrario, Laurea triennale in informatica + Laurea Specialistica in Informatica= 4 pt (a>b)];
13 [es. Diploma in Ragioneria + Diploma Liceo Classico = 4 pt (2+2); Laurea triennale in Informatica + Laurea Triennale in Scienza Infermieristiche= 6 pt (3+3); Laurea Magistrale in Giurisprudenza + Laurea Magistrale in Economia e Commercio= 8 pt (4+4)].

Le eventuali risorse residue, dopo aver soddisfatto i criteri di priorità sopra indicati, saranno utilizzate, unitamente alla quota del 90% delle ulteriori risorse disponibili, per la progressione nei DEP del restante personale, nel rispetto dei limiti della percentuale massima consentita.

Restano salvi i requisiti e criteri di selezione di cui agli articoli precedenti.

Criteri di priorità generali

Nella stesura della graduatoria, in caso di parità di punteggio complessivo, si applicano nell'ordine i seguenti criteri di priorità:

- personale che abbia conseguito un minor numero di ex progressioni economiche/dep alla data del 31/12/2024 ovunque conseguite;
- personale con il maggior numero di anni di permanenza nella ex fascia economica/dep in godimento al 31/12/2024 ovunque conseguiti.

Subordinatamente, in situazioni di ulteriore parità di punteggio complessivo, sarà data la precedenza al personale con maggiore età anagrafica (data di nascita).

5. Norma finale

L'esito della procedura selettiva ha una vigenza limitata esclusivamente all'anno in cui si riferisce l'attribuzione della progressione economica e in nessun caso le graduatorie potranno essere utilizzate negli anni successivi, né sono ammessi scorrimenti, né saranno utilizzati d'ufficio dati dichiarati dal candidato, anche in anni precedenti, per la medesima o altra procedura.

I requisiti di accesso e le informazioni/dati relativi ai criteri di valutazione devono essere posseduti dall'interessato alla data del 31/12/2024 e dovranno essere dichiarati sotto forma di autocertificazione ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con assunzione di ogni tipo di responsabilità e conseguenza nelle ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

In fase di compilazione e trasmissione della domanda di partecipazione, l'interessato dovrà prestare la massima attenzione a quanto espressamente dichiarato e allegato, poiché non sarà consentito all'interessato medesimo fare riferimento a documenti, atti, certificati e/o altre informazioni in possesso dell'Azienda, in ossequio a quanto previsto dall'art. 3 del Regolamento approvato in sede di delegazione trattante in data 10/12/2025.

Pertanto, sarà cura di ciascun partecipante, anche nel rispetto del principio di auto-responsabilità, compilare la domanda ai sensi del D.P.R. 445/2000, accertandosi di aver correttamente inserito tutte le informazioni e/o dati richiesti ai fini della procedura selettiva, anche se già in possesso dell'ASL BA per altre finalità. L'omissione dei dati relativi ai criteri di selezione (performance, esperienza professionale, capacità culturali), non determina in capo all'Amministrazione il dovere di attivare il soccorso istruttorio ex art. 6 L. 241/1990.

Al fine di facilitare e semplificare la compilazione della domanda, si è provveduto a precaricare sulla piattaforma informatica i dati e le informazioni già in possesso e conservate agli atti dell'ASL BA, limitatamente ai riquadri "E" e "G", non modificabili dal candidato. E' fatta salva la possibilità per il candidato di richiedere la modifica dei predetti dati/informazioni esclusivamente a mezzo mail da inviare al seguente indirizzo: benefici.contrattuali2025@asl.bari.it, allegando obbligatoriamente il documento/atto comprovante le proprie ragioni, pena l'inammissibilità ed infondatezza della richiesta. Nelle ipotesi di inammissibilità/infondatezza saranno confermati e, pertanto, ritenuti validi i dati precaricati dall'Amministrazione.

Resta inteso che il candidato per cui non risultino precaricati dati/informazioni ha l'obbligo di compilare le apposite sezioni, pena la non valutabilità ai fini della sussistenza dei requisiti di accesso e criteri di valutazione.

Inoltre, i dipendenti che hanno conseguito una valutazione della performance individuale presso altra Pubblica Amministrazione hanno l'obbligo di allegare, in fase di domanda, la relativa scheda di valutazione; **in mancanza, sarà applicato convenzionalmente il punteggio corrispondente al giudizio di soddisfacente.**

Pertanto, si ribadisce che ogni candidato, nel rispetto del principio di auto-responsabilità, dovrà porre la massima attenzione in sede di compilazione e trasmissione della domanda, con espresso esonero dell'Amministrazione da qualsivoglia responsabilità e/o conseguenza o intervento per emendare presunti errori.

Per quanto non previsto nel presente avviso si fa riferimento al CCNL vigente e ad ogni altra normativa riguardante la materia, nonché al Regolamento approvato in sede di CCDI in data 10/12/2025, così come modificato giusta nota prot. 30959/2026 inviata alle OO.SS.

L'accesso agli atti della valutazione selettiva ha luogo con le procedure di cui agli artt. 22 e segg. della legge n. 241/90 ed è consentito, limitatamente ai dipendenti aventi titolo, al termine del relativo procedimento e, comunque, non prima dell'approvazione della graduatoria definitiva, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia nonché delle norme a tutela della privacy.

Eventuali reclami avverso le graduatorie provvisorie dovranno essere presentati dagli interessati esclusivamente a mezzo mail al seguente indirizzo di posta elettronica: benefici.contrattuali2025@asl.bari.it, entro e non oltre il termine perentorio di 15 giorni dalla data di pubblicazione delle predette graduatorie provvisorie. Qualora per il numero considerevole dei reclami il singolo riscontro da parte dell'amministrazione non sia possibile o risulti particolarmente gravoso, l'ASL BA si riserva di ricorrere a forme di comunicazione massiva anche mediante la pubblicazione di un apposito "Catalogo di risposte ai reclami".

La liquidazione del Differenziale Economico di Professionalità avverrà a seguito della pubblicazione della graduatoria definitiva. Tuttavia, la liquidazione sarà sospesa nei confronti dei dipendenti che hanno promosso un giudizio innanzi alle Autorità giudiziarie per vedersi riconoscere il DEP 2023 e/o 2024, sino alla pronuncia della sentenza definitiva passata in giudicato; pertanto, in caso di rigetto della domanda promossa dal dipendente l'ASL provvederà a riconoscere il beneficio contrattuale, mentre, al contrario, provvederà ad escludere il dipendente tra i beneficiari.

L'ASL BA, inoltre, revocherà il beneficio contrattuale attribuito, procedendo contestualmente al recupero delle somme indebitamente percepite dal dipendente, laddove dovesse accertare che il beneficiario abbia conseguito il DEP 2023 e/o 2024 presso altra Pubblica Amministrazione.

Il Direttore Generale

Avv. Luigi Fruscio

ALLEGATO A)

Regolamento
per l'attribuzione dei Differenziali Economici di Professionalità, anno 2025, al personale del Comparto
(Art. 19 CCNL Comparto Sanità - Triennio 2019-2021)

Indice

Art. 1 "Limiti normativi ed economici per attribuzione Differenziali Economici di Professionalità"
Art. 2 "Ripartizione delle risorse disponibili"
Art. 3 "Modalità di presentazione della domanda"
Art. 4 "Requisiti di ammissione alla selezione"
Art. 5 "Criteri di selezione"
Art. 6 "Definizione della graduatoria di selezione"
Art. 7 "Procedure di attribuzione dei benefici economici"
Art. 8 "Validità delle graduatorie"
Art. 9 "Obblighi del partecipante alla procedura selettiva"
Art. 10 "Norma finale"

Art. 1
"Limiti normativi ed economici per attribuzione Differenziali Economici di Professionalità (D.E.P.)"

Le parti concordano di destinare parte del fondo ex art. 102 del C.C.N.L. Comparto Sanità del 02/11/2022 per il finanziamento e riconoscimento dei Differenziali Economici di Professionalità (di seguito DEP) in favore del personale del comparto Sanità (non dirigente).

I D.E.P. saranno riconosciuti, previo espletamento di procedura selettiva, conformemente a quanto prescritto dalle vigenti disposizioni in materia di cui all'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. n.150/2009 smi e, comunque, nei limiti dello stanziamento delle risorse finanziarie definite in sede di contrattazione integrativa decentrata.

L'attribuzione dei DEP ha luogo nel rispetto dell'equilibrio complessivo tra i vari profili professionali ricompresi nelle aree, così come disposto dall'art. 19, comma 4, lettera b) del C.C.N.L. - Triennio 2019 - 2021.
I valori annuali dei DEP ed il numero massimo dei differenziali attribuibili sono indicati nella Tabella E del CCNL 2019-2021 del Comparto Sanità.

Possono partecipare alla procedura di selezione per l'attribuzione dei D.E.P. anche i dipendenti che nel previgente sistema delle progressioni economiche orizzontali avevano raggiunto la fascia massima (ad es. D6 etc.). Al contrario, non possono partecipare coloro che appartengono all'area del personale di elevata professionalità.

Art. 2

"Ripartizione delle risorse disponibili"

Le risorse finanziarie stanziate in sede di contrattazione integrativa decentrata saranno ripartite proporzionalmente al numero delle graduatorie, suddivise sia per Aree sia per Ruolo. I D.E.P saranno riconosciuti conformemente a quanto prescritto dalle vigenti disposizioni in materia e di cui all'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. n.150/2009 smi e, comunque, nei limiti dello stanziamento delle risorse finanziarie definite in sede di contrattazione integrativa decentrata.

La percentuale massima definita per legge deve ritenersi comprensiva della percentuale massima di riserva pari al 10% di cui all'art. 19, comma 4, CCNL Comparto Sanità del 02.11.2022.

Eventuali risorse che si rendessero residue dopo aver attribuito al personale i D.E.P. saranno utilizzate nell'anno di riferimento come premialità del personale.

Art.3

"Modalità di presentazione della domanda"

I dipendenti che intendono partecipare alla procedura di selezione per l'attribuzione dei D.E.P. dovranno compilare e trasmettere la domanda secondo le modalità ed i termini indicati nell'avviso di selezione, costituente *lex specialis* e a cui si fa espresso rinvio per quanto in questa sede non dettagliatamente disciplinato.

Al dipendente pubblico non è consentito fare riferimento a documenti, atti, certificati e/o altre informazioni in possesso dell'Azienda, restando in capo al medesimo l'obbligo di dichiararli.

Il dipendente che rilasci autodichiarazioni mendaci incorrerà nelle sanzioni di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsità negli atti o di dichiarazioni.

Art. 4

"Requisiti accesso alla selezione"

Saranno ammessi alla procedura di selezione per l'attribuzione dei DEP 2025, previa presentazione di apposita domanda, i dipendenti in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere in servizio presso ASL BA in qualità di dipendente del comparto (non dirigente), anche se temporaneamente in comando/distacco/assegnazione temporanea presso altra P.A.[1], con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2024 e non cessato il 01/01/2025 ovvero il 1° gennaio dell'anno di riferimento del differenziale;

b) non aver beneficiato di alcuna progressione economica (c.d. fascia) negli ultimi tre anni (esempio: dipendente che ha conseguito la p.e.o. il 01.01.2022 potrà partecipare al d.e.p. 2025; dipendente assunto o che ha conseguito la p.e.o. dal 02.01.2022 in poi, non potrà partecipare al d.e.p. 2025) e, dunque, avere almeno tre anni di permanenza nella stessa fascia di godimento[2]. Avranno valore anche periodi non continuativi;

c) assenza nel biennio precedente rispetto a quello di attribuzione del differenziale (dal 01.01.2023 al 31.12.2024) di provvedimenti disciplinari superiori alla multa. Laddove, alla scadenza della

1 Non possono invece partecipare alla procedura selettiva i dipendenti di altri Enti in comando e/o distacco in ASL BA

2 I periodi di lavoro con contratto a tempo determinato già prestati presso la ASL BA, nel medesimo profilo o area di inquadramento, concorrono a determinare l'anzianità lavorativa richiesta per l'accesso alla procedura di selezione per l'attribuzione dei D.E.P. (art. 71, c. 7, CCNL Comparto del 02.11.2022).

presentazione delle domande, siano in corso procedimenti disciplinari insorti nel biennio indicato, il dipendente viene ammesso alla procedura con riserva e, ove lo stesso rientri in posizione utile nella graduatoria, la liquidazione del differenziale viene sospesa sino alla conclusione del procedimento disciplinare. Se all'esito del procedimento sarà comminata una sanzione superiore alla multa, il dipendente sarà definitivamente escluso dalla procedura, mentre, al contrario, si provvederà alla liquidazione del beneficio in favore del dipendente avente diritto;

d) aver conseguito, secondo il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance vigente *pro-tempore*, una valutazione individuale equivalente almeno al giudizio di "soddisfacente", in ciascuno degli anni del triennio precedente all'attribuzione del DEP[3] (anni 2022-2023-2024).

Art. 5
"Criteri di selezione"

L'attribuzione del D.E.P. ha luogo, previa valutazione selettiva, nel rispetto dei principi generali enunciati dall'art. 19 comma lett. D) del CCNL 2022.
In particolare, il punteggio finale espresso in centesimi è assegnato secondo i seguenti criteri:

a) Performance individuale (anni 2024-2023-2022) - Max. 40 punti.

Il punteggio sarà attribuito in base alla media delle ultime tre valutazioni individuali conseguite o, comunque, le ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio o altra ragione in relazione ad una delle annualità.

In assenza di tre valutazioni disponibili, sarà applicato convenzionalmente il punteggio corrispondente al giudizio di soddisfacente.

Per le valutazioni ottenute il dipendente dovrà obbligatoriamente indicare il punteggio conseguito compilando tutti i campi (ad es. 30/40; 50/60; 100/100); poi, per le ipotesi di valutazione conseguita presso altra P.A., d'ufficio si opererà la riconversione del punteggio al Sistema di Misurazione e Valutazione della performance dell'ASL Ba vigente *pro-tempore*[4]. La valutazione conseguita presso altra P.A. dovrà essere dimostrata mediante l'allegazione della relativa scheda in sede di presentazione dell'istanza. In mancanza, sarà applicato convenzionalmente il punteggio corrispondente al giudizio di soddisfacente.
Nelle ipotesi di più valutazioni conseguite nel medesimo anno il punteggio sarà calcolato sulla base della media aritmetica[5] e il dipendente dovrà inserire le varie valutazioni dell'anno.

Ai fini del punteggio si applicherà lo schema di seguito indicato:

Per il personale inquadrato in profili professionali ex cat. Bs, C, D, Ds

Punteggio media valutazione	Punti
Da 20 a 23,99	8
Da 24 a 27,99	15
Da 28 a 31,99	25
Da 32 a 35,99	33
Da 36 a 40	40

3 Per i dipendenti non valutabili per assenza o mancanza di valutazione si utilizzeranno le ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico; in subordine, varrà il punteggio minimo, quindi pari a soddisfacente.
4 Esempio. a) la valutazione di 75/100 di un dipendente (ex cat. Bs, C, D), conseguita presso altro ente, corrisponderà a 30/40 sulla base del SMVP ASL BA vigente pro-tempore; b) la valutazione di 60/100 di un dipendente (ex cat. A e B), conseguita presso altro ente, corrisponderà a 15/25 sulla base del SMVP ASL BA vigente pro-tempore.
5 Esempio di dipendente con doppia valutazione (periodo 01/01/2024 - 30/04/2024: valutazione 36/40; periodo 01/05/2024 - 31/12/2024: valutazione 40/40, media pari a 38)

Per il personale inquadrato in profili professionali ex cat. A e B[6]

Punteggio media valutazione	Punti
Da 13 a 15,99	10
Da 16 a 20,99	20
Da 21 a 23,99	30
Da 24 a 25	40

b) ***Esperienza professionale - Max. 40 punti.***

Il punteggio sarà attribuito in base all'esperienza professionale maturata al 31.12.2024.

Per "esperienza professionale" deve intendersi quella maturata, con o senza soluzione di continuità, anche a tempo determinato e a tempo parziale, presso Aziende od Enti del comparto di cui all'art. 1 del CCNL 27.10.2025 nonché presso altre amministrazioni pubbliche di comparti diversi, nel medesimo o corrispondente profilo (ad esempio maturato solo in cat. D nel caso di vincita di concorso e passaggio da C a D).

La valutazione avviene attribuendo per ogni anno di servizio, a tempo indeterminato e determinato fino ad un massimo di 40 punti:

DA	A	PUNTEGGIO
0	4	10
5	10	15
11	13	25
14	17	30
18	In poi	40

Per l'attribuzione del punteggio riferito all'Esperienza lavorativa/professionale si stabiliscono gli ulteriori seguenti principi:

- I periodi prestati a part time vengono conteggiati in funzione dell'effettiva prestazione lavorativa proporzionalmente alla percentuale di part time (ad esempio 2 anni di part time al 66% valgono come 482 giorni e non come 730 giorni).

Al fine del conteggio saranno considerate assenze dal servizio quelle a titolo di:

- aspettativa non retribuita[7];
- sospensione dal servizio a seguito di provvedimento disciplinare;
- sospensione per inadempimento obbligo vaccinale (D.L. 44/2021);
- applicazione di misure restrittive della libertà personale.

[6] A decorrere dall'anno 2023, tenuto conto del nuovo sistema di classificazione e delle aree di inquadramento di cui al CCNL del Comparto del 02.11.2022, al personale di categoria B dell'ASL BA si applica la stessa scheda di valutazione del personale di categoria A e, dunque, con giudizio massimo pari a 25. Pertanto, le valutazioni conseguite negli anni antecedenti il 2023 saranno riproporzionate al nuovo sistema di valutazione (es.: la valutazione di 40/40esimi conseguita nell'anno 2022 da un dipendente di cat. B corrisponderà, in base al nuovo sistema di classificazione e valutazione, a 25/25esimi oppure 32/40 corrisponderà a 20/25esimi etcc).

[7] Fatta eccezione per il personale in aspettativa ex L. 300/70, la cui assenza è equiparata al servizio.

c) ***Capacità culturali e professionali. Max. 20 punti***

Il punteggio sarà attribuito sulla base delle capacità culturali e professionali acquisite attraverso i percorsi formativi come segue:

TITOLO DI STUDIO	PUNTEGGIO
a) Diploma di laurea magistrale (vecchio e nuovo ordinamento), Diploma di Laurea Specialistica ed equiparati	4 PUNTI
b) Diploma di laurea triennale ed equiparati, ivi compresi il Diploma in professioni sanitarie[8]	3 PUNTI
c) Diploma di scuola media superiore	2 PUNTI
d) Corso di perfezionamento/short master, conseguito presso Università legalmente riconosciute o equiparate con attestato finale di partecipazione	1 PUNTO
e) Master I livello, conseguito presso Università legalmente riconosciute o equiparate con attestato finale di partecipazione[9]	2 PUNTI
f) Master II livello, conseguito presso Università legalmente riconosciute o equiparate con attestato finale di partecipazione	4 PUNTI
g) Dottorato di ricerca e scuola di specializzazione di durata almeno biennale	5 PUNTI
h) Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale post-laurea (es. ingegnere, commercialista, avvocato, etc...)	4 PUNTI

L'elenco dei titoli valutabili è esaustivo e non sono valutabili titoli non presenti in elenco.

I punteggi dei titoli di cui alle lett. a) e b) non sono tra loro cumulabili, pertanto non verrà attribuito alcun punteggio al titolo di studio inferiore se in possesso di quello superiore, fatta salva la seguente eccezione:

- Cumulabilità dei titoli lett. a) e b) se si tratta di percorsi universitari non correlati/propedeutici tra loro[10]

Resta inteso che è cumulabile il punteggio dei titoli di pari livello se non correlati/propedeutici tra loro[11].

I titoli di cui alle lett. c), d), e), f), g) sono punti aggiuntivi.

Art. 6
"Definizione delle graduatorie di selezione"

Per i vari conteggi di cui al presente Regolamento, ogni anno sarà pari convenzionalmente a 365 giorni e ogni mese a 30 giorni.

Al termine della selezione, attribuiti i punteggi spettanti sulla scorta delle dichiarazioni rese dai dipendenti, saranno formulate apposite graduatorie suddivise come da allegato A), con riserva rispetto

8 Diploma in professioni sanitarie nel previgente ordinamento equipollenti/equiparati alle lauree in professioni sanitarie nel vigente ordinamento universitario;
9 E' equiparato al Master di I Livello l'Abilitazione alle Funzioni Direttive (A.F.D.);
10 (Es. Laurea Magistrale in Giurisprudenza + Laurea Triennale in Informatica= 7 pt (4+3); al contrario, Laurea triennale in informatica + Laurea Specialistica in Informatica= 4 pt (a>b));
11 Es. Laurea triennale in Informatica + Laurea Triennale in Scienza Infermieristiche= 6 pt (3+3); Laurea Magistrale in Giurisprudenza + Laurea Magistrale in Economia e Commercio= 8 pt (4+4).

agli esiti delle verifiche condotte su quanto dichiarato dai dipendenti utilmente posti in graduatoria, ai sensi del DPR 445/2000.

Avranno diritto alla progressione coloro che rientreranno nella percentuale massima stabilita dalla legge per ciascuna graduatoria, avente il punteggio più alto, con arrotondamento all'unità intera per difetto, in modo da non superare la predetta percentuale.

Nel limite delle risorse disponibili verrà determinato il numero di passaggi in base alla percentuale prefissata, non garantendo, quindi, il riconoscimento economico a tutti coloro che sono in graduatoria a parità di punteggio.

Non si darà luogo a utilizzazione della graduatoria a seguito di cessazioni dei fruitori in corso d'anno.

Le graduatorie saranno pubblicate con l'indicazione della "matricola" sul portale del dipendente e recheranno dettaglio dei punteggi o di eventuali motivi di esclusione.

Criteri di priorità

Nella stesura della graduatoria, in caso di parità di punteggio complessivo, si applicano nell'ordine i seguenti criteri di priorità:

- personale che abbia conseguito un minor numero di ex progressioni economiche alla data del 31/12/2024 ovunque conseguite;
- personale con il maggior numero di anni di permanenza nella ex fascia economica in godimento al 31/12/2024 ovunque conseguiti.

Subordinatamente, in situazioni di ulteriore parità di punteggio complessivo, sarà data la precedenza al personale con maggiore età anagrafica (data di nascita).

Art. 7

"Procedure di attribuzione dei benefici economici"

Al personale utilmente collocato, rispetto al numero previsto in sede di contrattazione integrativa, è attribuito il DEP con atto del Direttore Generale con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di competenza.

In base alla graduatoria stilata ai sensi dell'art. 6 del presente Regolamento, tenuto conto dei principi indicati dalla lettera e), comma 4, dell'art. 19 del CCNL 02/11/2022 e nei limiti di una quota pari al 10% delle risorse complessivamente messe a disposizione dalla contrattazione integrativa, l'Azienda procede prioritariamente ad attribuire il beneficio:

1. Al personale che abbia maturato almeno 10 anni di esperienza professionale nella ex categoria o nella nuova area di inquadramento senza aver mai conseguito progressioni economiche;
2. Al personale che abbia maturato almeno 20 anni di esperienza professionale nella ex categoria o nella nuova area di inquadramento e che, durante tale periodo, abbia conseguito fino a due progressioni economiche.

Le eventuali risorse residue, dopo aver soddisfatto i criteri di priorità sopra indicati, saranno utilizzate, unitamente alla quota del 90% delle ulteriori risorse disponibili, per la progressione nei DEP del restante personale, nel rispetto dei limiti di cui al presente regolamento.

Restano salvi i requisiti e criteri di selezione di cui agli articoli precedenti.

Art. 8

"Validità delle graduatorie"

Le graduatorie hanno validità esclusivamente per le progressioni economiche individuate per l'anno di riferimento e non sono suscettibili di scorrimento.

Art. 9

"Obblighi del partecipante alla procedura selettiva"

Sarà cura di ciascun partecipante, nel rispetto del principio di auto-responsabilità, compilare la domanda ai sensi del D.P.R. 445/2000, accertandosi di aver correttamente inserito tutte le informazioni e/o dati richiesti ai fini della procedura selettiva. L'omissione dei dati relativi ai criteri di selezione (performance, esperienza lavorativa/professionale, capacità culturali etc...), non determina in capo all'Amministrazione il dovere di attivare il soccorso istruttorio ex art. 6 L. 241/1990.

Art. 10

"Norma finale"

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento al CCNL vigente e a ogni altra normativa riguardante la materia.
L'accesso agli atti della valutazione selettiva ha luogo con le procedure di cui agli artt. 22 e segg. della legge n. 241/90 ed è consentito, limitatamente ai dipendenti aventi titolo, al termine del relativo procedimento e, comunque, non prima dell'approvazione della graduatoria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia nonché delle norme a tutela della privacy.

Eventuali reclami avverso le graduatorie provvisorie dovranno essere presentati dai dipendenti nelle modalità che saranno meglio definite nell'avviso di selezione, entro il termine perentorio di 15 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione delle graduatorie stesse sul portale del dipendente.

Alla scadenza del predetto termine e all'esito degli approfondimenti istruttori circa i reclami pervenuti, l'Azienda procederà all'adozione della Deliberazione del Direttore Generale relativa all'approvazione della graduatoria definitiva.

Il presente regolamento potrà essere sottoposto a revisione in considerazione delle mutate esigenze del personale e dell'evoluzione della normativa in materia.

Deliberazione del Direttore Generale N.ro 0001129/2026

Allegato n.ro 2) alla Proposta N.ro 0001327/2026 - SOGGETTO A PUBBLICAZIONE

PROFILI PROFESSIONALI PER GRADUATORIE DEP - ALLEGATO A DEL REGOLAMENTO

Area Professionisti della Salute e Funzionari
Ruolo Sanitario e socio-sanitario
INFERMIERE
TECNICO RADIOLOGIA MEDICA
TECNICO LABORATORIO BIOMEDICO
TECNICO DI LABORATORIO
FISIOTERAPISTA
TECNICO DIALISI
TECNICO PREVENZIONE AMBIENTE
TECNICO DELLA PREVENZIONE
EDUCATORE PROFESSIONALE
TER. NEURO E PSICOMOTRICITA' ETA' EV.
TECNICO RADIOLOGIA MEDICA
ASSISTENTE SOCIALE
ASSISTENTE SANITARIO
OSTETRICA
TECN. RIAB. PSICHIATRICA
LOGOPEDISTA
DIETISTA
Op. Prof. San. Tecn. Radiol. Medica - ad esaurimento
TERAPISTA OCCUPAZIONALE
AUDIOMETRISTA
MASSIOFISIOTERAPISTA
NEUROFISIOPATOLOGO
ORTOTTISTA
PERFUSIONISTA
TECNICO DIALISI

Ruolo TECNICO E PROFESSIONALE
SPECIALISTA NEI RAPPORTI CON I MEDIA
COLL. TECNICO PROFESSIONALE

RUOLO AMMINISTRATIVO
COLL. AMM. PROFESSIONALE

Area Assistenti
Ruolo Sanitario e socio-sanitario
INFERMIERE GENERICO
PUERICULTRICE ESPERTA
MASSIOSISIOTERAPISTA

Ruolo TECNICO E PROFESSIONALE
ASSISTENTE TECNICO
ASSISTENTE TECNICO GEOMETRA
ASSISTENTE TECNICO INFORMATICO
OPERATORE TECNICO
OPERATORE TECNICO SPECIALIZZATO

Ruolo Amministrativo
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO

Area degli operatori
Ruolo Sanitario e socio-sanitario
OPERATORE SOCIO SANITARIO

Ruolo TECNICO E PROFESSIONALE
OPERATORE TECNICO
OPERATORE TECNICO SPECIALIZZATO

Ruolo Amministrativo
COADIUTORE AMMINISTRATIVO SENIOR

Personale di Supporto
Ruolo Sanitario e socio-sanitario

Ruolo TECNICO E PROFESSIONALE
AUSILIARIO SPECIALIZZATO
OPERATORE TECNICO
CENTRALINISTA

Ruolo Amministrativo
COADIUTORE AMMINISTRATIVO
COMMESSO

ASL BARI - REGISTRO GENERALE - Protocollo n° 30959/2026 del 05/03/2026

ASL Bari PugliaSalute

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI
Lungomare Starita, 6 – 70123 BARI – P.I.: 06534340721

AREA GESTIONE RISORSE UMANE

PROTOCOLLO USCITA N..... del.....
Trasmissione esclusivamente in modalità
Telematica ai sensi del D. Lgs n.ro 82/2005
Sostituisce l'originale

A tutte le OO.SS del Comparto

Oggetto: Regolamento per l'attribuzione dei DEP 2025 - Informativa

In sede di delegazione trattante del 10/12/2025 è stato approvato il regolamento per l'attribuzione dei DEP - anno 2025, il quale all'art. 5 lett. c) stabilisce, tra l'altro, quanto segue: *"I punteggi di cui alle lett. a) e b) non sono tra loro cumulabili...[omissis]..."*.

Deve precisarsi che, per mero errore materiale, non è stato inserito tra i punteggi tra loro non cumulabili quello di cui alla lett. c) ovvero il *"Diploma di scuola media superiore"*, così come già previsto nel precedente Regolamento per l'attribuzione dei DEP 2024.

Pertanto, il paragrafo di cui all'art. 5 lett. c) del citato Regolamento deve ritenersi così modificato: *"I punteggi di cui alle lett. a), b) **e c)** non sono tra loro cumulabili...[omissis]..."*; ne consegue, la modifica anche dell'ultimo paragrafo del predetto articolo come segue: *"I titoli di cui alle lett. d), e), f), g) e **h)** sono punti aggiuntivi"*.

Tutto ciò premesso, in mancanza di eventuali osservazioni contrarie entro il termine di cinque giorni dalla ricezione della presente da parte di codeste OO.SS., si terrà conto delle suddette modifiche nell'adottando provvedimento deliberativo.

Distinti saluti

PROFILI CONTABILI

☐ RILEVANTE, a valere su: ☒ NON rilevante

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

☐ SOGGETTA a pubblicazione ☒ NON soggetta a pubblicazione

ONERI DI RISERVATEZZA:

☐ CONTIENE dati personali da NON pubblicare ☒ NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

PROPOSTA N.RO 20260001327 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20260001129 DEL 05/06/2026

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Posizione Organizzativa - Titolare IFO	Boccuzzi Giuseppe	*Firmato digitalmente il 03/06/2026 11:10*
Responsabile UOS/UOSD	Veronico Letizia	*Firmato digitalmente il 03/06/2026 11:26*
Direttore/Responsabile di Struttura	Quaranta Anna Maria	*Firmato digitalmente il 03/06/2026 12:31*